

PROPOSTA DI LEGGE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DI ASILI NIDO, SCUOLE PER L'INFANZIA E STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PER ANZIANI, DISABILI E MINORI

Come da anni segnaliamo su questa rivista, continuano i maltrattamenti nelle strutture socio-sanitarie residenziali per anziani, disabili e minori. Nell'articolo "Altri maltrattamenti e abusi su anziani e minori ricoverati" riportato nel n. 191/2015 di questa rivista, è trascritto l'impressionante elenco delle relative notizie apparse su "Prospettive assistenziali" a partire dal gennaio 2000.

Ricordiamo anche l'articolo "Si intensificano i casi di maltrattamenti nelle strutture di ricovero: latitano le istituzioni socio-sanitarie", pubblicato nello scorso numero, in cui erano anche preciseate – per l'ennesima volta – le nostre proposte per le iniziative preventive e sulla necessità dei controlli seri.

Riportiamo di seguito la relazione e il testo della proposta di legge n. 2705 "Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia nonché presso strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio", presentata alla Camera dei Deputati il 5 novembre 2014 dagli On. Vezzali, Fabrizio Di Stefano, Fitzgerald Nissali e Porta, precisando che, in base alle vigenti normative, le Asl hanno il prioritario compito di vigilare le strutture residenziali per anziani, disabili e minori.

Relazione

Alla luce degli angoscianti episodi dei casi di maltrattamenti perpetrati a danno di minori, anziani e disabili – soggetti che necessitano di una tutela maggiore da parte delle istituzioni in quanto versano in una situazione di particolare svantaggio non essendo in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze e alla propria auto-difesa – che si compiono all'interno delle strutture, pubbliche e private come asili, scuole per l'infanzia o strutture socio-assistenziali di cui sono ospiti, si rende necessario e urgente predisporre un sistema di controllo che garantisca la sicurezza nei luoghi che ospitano tali categorie di persone.

L'installazione di un sistema di videosorveglianza a circuito interno nelle strutture pubbliche e private costituirebbe, da una parte, un elemento di maggiore garanzia per le famiglie che

devono affidare i propri figli, genitori e parenti a tali strutture e, dall'altra, un deterrente per evitare ogni eventuale tipo di abuso da parte di coloro che vi operano o, addirittura, da parte di soggetti esterni.

Il sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito interno non è un sistema di *web cam*, sistema peraltro censurato nell'anno 2013 dal Garante per la protezione dei dati personali; un sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso tutela la riservatezza, ma le riprese possono essere visionate dagli interessati qualora vi sia la necessità in caso di sospetti o di segnalazioni pervenute agli organi di polizia preposti alle indagini e ai controlli.

È proprio grazie alle segnalazioni di parenti o di genitori e all'installazione di telecamere a circuito chiuso che si è permesso alle Forze dell'ordine di individuare e di accertare i reati commessi negli asili nido, nelle scuole materne e nei centri residenziali che ospitano disabili e anziani, in quelli, cioè, che dovrebbero essere luoghi deputati all'educazione e al benessere dei bambini, dei disabili e degli anziani.

La proposta di legge risponde, pertanto, alle richieste avanzate da genitori, insegnanti e, non di rado, dai minori stessi, specialmente tra i 12 e i 16 anni, in quanto potenziali vittime di reati da parte di coetanei.

Testo della proposta di legge

Articolo 1

1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubbliche e private, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture, in conformità a quanto prescritto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 deve essere affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura interessata e, in caso di strutture pubbliche, anche da personale dell'Amministrazione comunale.

Articolo 2

1. Le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle Aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale devono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere dotate di un sistema di telecamere a circuito chiuso al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle medesime strutture, conforme a quanto prescritto dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Il controllo delle telecamere a circuito chiuso di cui al comma 1 è effettuato dalle Amministrazioni comunali e dalle Aziende sanitarie locali.

Articolo 3

1. Le Amministrazioni comunali e le Aziende sanitarie locali, assicurano che le strutture di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, possiedano i requisiti urbanistici, edilizi, di prevenzione antincendio, di igiene e di sicurezza organizzativo-funzionali e di gestione del personale previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla tipologia e al tipo di utenza, e provvedono all'installazione di telecamere a circuito chiuso nelle strutture di loro competenza.

2. Le strutture private adibite all'attività di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 2, provvedono autonomamente all'installazione delle telecamere a circuito chiuso e ne danno comunicazione alle Amministrazioni comunali in

caso di asili nido e di scuole dell'infanzia e alle Aziende sanitarie locali in caso di strutture socio-assistenziali.

3. Le Amministrazioni comunali e le Aziende sanitarie locali, provvedono a definire i criteri tecnico-organizzativi per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2, assicurando, in particolare, che la visione, la gestione e la custodia delle registrazioni realizzate nelle strutture ivi previste, siano affidate in via esclusiva al personale dei Comuni e delle Aziende sanitarie locali competenti per la vigilanza e per il controllo sulle medesime strutture.

4. L'installazione di sistemi di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso presso gli istituti scolastici deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e tenere conto della delicatezza del trattamento di dati relativi a minori.

Articolo 4

1. L'Amministrazione comunale adotta specifici accorgimenti e misure e, in particolare, definisce, in accordo con il Dirigente scolastico, gli orari di funzionamento delle telecamere a circuito chiuso in caso di attività svolte all'interno dell'istituto scolastico da personale esterno durante l'orario di attivazione delle telecamere.

2. Negli istituti scolastici è fatto obbligo di limitare l'angolo di ripresa delle telecamere a circuito chiuso ai muri perimetrali dell'edificio, ai punti di accesso e al cortile interno, con esclusione delle aree esterne circostanti l'edificio.

Azione di rivalsa dei costi sanitari: una lodevole iniziativa dell'Inps (segue dalla pag. 42)

qualcuna, creata con riferimento a un incidente automobilistico.

«A - Indennità di accompagnamento a donna di 49 anni. La somma che riscuote per un anno viene moltiplicata per il coefficiente 17,6197 e l'Inps chiede in rimborso 106mila euro come capitale, cui poi si aggiungono interessi, rivalutazione monetaria e spese legali.

«B - Indennità di accompagnamento a uomo di 71 anni che ha perso la vista. Coefficiente 9,4684: rimborso di 98mila euro.

«C - Pensione e indennità di accompagna-

mento a uomo di 52 anni che ha perso la vista. Coefficiente 17,5052 per l'indennità e analogo coefficiente per la pensione. Totale: rimborso di 250mila euro.

«D - Pensione di invalidità e indennità di accompagnamento a ragazzo di 15 anni. Coefficiente 30,0873: rimborso di 182mila euro.

«E - Assegno di invalidità parziale a donna di 22 anni. Coefficiente 41,6232: rimborso di 151mila euro.

«F - Pensione di sordità a donna di 36 anni. Coefficiente 35,2472: rimborso di 128mila euro».